

TRIBUNALE DI MIANO
Seconda Sezione Civile

Nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. [redacted] CP il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

- dr. Caterina Macchi presidente
- dr. Francesca Mammone giudice rel.
- dr. Irene Lupo giudice

letta la relazione depositata dal commissario giudiziale ai sensi dell'art.173 leg.fall. in data 11 dicembre 2014 e la memoria difensiva depositata dall'imprenditore [redacted], titolare dell'omonima farmacia, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 2 gennaio 2015, osserva:

nessuna delle circostanze segnalate dal commissario giudiziario è tale da giustificare la revoca del concordato preventivo cui il Tarantino è stato ammesso con decreto depositato il 6 giugno 2014.

Con riferimento al prelievo da parte del [redacted] dell'importo di €3.000,00 in data primo luglio 2014 a titolo di compenso per l'attività lavorativa che egli svolge all'interno della farmacia e di €2.961,36 per il versamento dei contributi ENPAF, appare decisivo al fine di escludere l'illiceità della condotta dell'imprenditore il fatto che il piano depositato preveda, per il 2014, un compenso annuo lordo di €36.000,00 ed una riduzione solo a decorrere dal 2015 (cfr. atto modificativo del piano depositato il 30 maggio 2014 ed integrazione dell'attestazione ex art.161 III com. leg.fall.). Quanto invece ai contributi versati, è dirimente il fatto che il [redacted], senza dubbio tenuto a provvedervi con il proprio patrimonio personale, come del resto si evince dalle disposizioni normative citate dai suoi difensori, ma indotto in errore sulla natura del debito dall'essere la regolarità contributiva condizione per l'esercizio della professione di farmacista, abbia dichiarato nella memoria difensiva depositata la propria disponibilità a riversare la somma nelle casse dell'impresa. Spetterà al commissario vigilare affinché ciò avvenga prima della data dell'adunanza, sì da poter fornire ai creditori una corretta informazione al riguardo.

La questione prospettata dal commissario in ordine al pagamento di €8.766,34 in data 29 aprile 2014 può ritenersi del pari superata alla luce delle spiegazioni fornite dall'imprenditore, che ha chiarito come il pagamento riguardi consegne di medicinali eseguite il 25 novembre 2013 e dunque successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo in data 15 novembre 2013. Non si tratta dunque di credito anteriore soddisfatto in violazione della par condicio creditorum, come riconosciuto in udienza anche dal commissario giudiziale, né di pagamento che necessitasse di apposito provvedimento autorizzatorio, dovendosi ritenere che l'acquisto di medicinali costituisca per una farmacia in esercizio atto rientrante nell'ordinaria gestione dell'impresa.

Le stesse considerazioni valgono per il pagamento di €348,48 a [redacted], così come risulta dalla fattura accompagnatoria prodotta dal [redacted] come doc. 6.

Anche con riferimento agli ulteriori pagamenti segnalati dal commissario, deve convenirsi con la difesa del [redacted] in ordine all'inesistenza di un obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva o di informarne previamente il tribunale che, nel concedere il termine ex art.161 VI com. leg.fall., ha imposto al ricorrente unicamente di segnalare nelle relazioni periodiche trasmesse al commissario giudiziale i pagamenti già effettuati per importi superiori ai cinquemila euro.

Conviene poi esaminare congiuntamente i rilievi svolti dal commissario giudiziale ai punti IV, VI, VIII e IX della relazione depositata, in quanto tutti conseguenti ad un dato di fatto inconfutabile e mai negato neppure dal [redacted]. Si tratta delle incongruenze rilevate dal commissario nella contabilità dell'impresa (basti dire che l'imprenditore ha registrato solo nel 2014 fatture ricevute nel 2005), nella gestione del magazzino, atteso che un controllo a campione ha rivelato divergenze significative con l'inventario, nelle ripetute omissioni e nei frequenti ritardi negli adempimenti fiscali e contributivi.

Al riguardo è premesso che una rotazione delle merci esistenti in magazzino deve ritenersi normale, giacché il [redacted] è stato ammesso al concordato in continuità e che il debito IVA generato dalla riscossione del credito verso l'ASL risulta essere stato pagato (cfr. doc.21 di parte proponente), occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che "la nozione di atto in

1
u



frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; sempre che, peraltro, pur essendo state dichiarate dal proponente, non siano dipese da comportamenti depauperativi del patrimonio posti in essere dal medesimo con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria", non rientrando in tale nozione le mere irregolarità contabili accertate dal commissario e neppure, ove manchi la prova del dolo, l'accertata divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente esistente (Cass. n. 12533/2014; Cass. n. 13387/2013; Cass. n. 13817/2011). Orbene, nella situazione in esame, ciò che è possibile riscontrare anche dall'esame della documentazione prodotta dal commissario in udienza, è l'improvvisazione ed il disordine che hanno connotato negli anni antecedenti il deposito della proposta di concordato la gestione della [redacted] ed alla quale i nuovi professionisti incaricati dall'imprenditore stanno cercando di rimediare.

Non è emerso però, ad oggi, il sicuro compimento di specifici atti depauperativi dell'impresa o di atti diretti ad ingannare i creditori, tanto che nella proposta le poste che i consulenti dell'impresa non sono riusciti a riconciliare sono state prudenzialmente azzerate. In tale situazione, dunque ed in ossequio ai richiamati precedenti giurisprudenziali, non vi sono i presupposti per la revoca del concordato, bensì la necessità, per un verso, che il commissario rappresenti le situazioni dubbie ai creditori, affinché essi possano tener conto, nel formarsi un giudizio sulla convenienza della proposta di concordato basata sulla prosecuzione dell'attività di impresa da parte dello stesso [redacted], delle capacità gestionali già dimostrate dall'imprenditore e dalla possibilità che nel tempo emergano ulteriori discrepanze tra quanto ad essi prospettato e la situazione patrimoniale reale e, per altro verso, che il [redacted] si doti di un sistema amministrativo e contabile efficiente, che, in caso di omologazione del concordato, consenta al commissario ed ai creditori di verificare in modo attendibile e tempestivo i risultati della continuità aziendale. Oggetto della valutazione di convenienza rimessa ai creditori sono anche le preoccupazioni espresse dal commissario in ordine alla possibilità di giungere in tempi compatibili con il termine di adempimento della proposta di concordato alla liquidazione dei diritti immobiliari di cui il [redacted] è titolare, atteso che, con riferimento ai beni ubicati in Rossano Calabro, non hanno avuto esito né l'incarico conferito da oltre sei mesi ad un'agenzia né la pubblicità effettuata dal commissario sul sito internet del Tribunale di Castrovillari. Si tratta di rilievo che attiene, infatti, alla fattibilità economica della proposta e che, in quanto tale, esula dal sindacato consentito al tribunale.

Questioni che certamente rientrano in via teorica tra quelle direttamente incidenti sull'ammissibilità della proposta sono quelle poste dal commissario con riferimento alla formazione della classe dei creditori strategici ed agli interessi sui crediti privilegiati. Tuttavia, sotto il primo profilo, il proponente ha spiegato di aver inserito in tale classe quanti gli forniscono beni e servizi funzionali alla prosecuzione dell'attività ed il collegio non ha elementi per affermare che ciò non sia vero, fermo restando che tra i crediti ammessi al voto e da soddisfare nell'ambito del concordato non potrà ovviamente tenersi conto di quelli personali del [redacted]. Sotto il secondo profilo, erra il proponente nel ritenere non dovuti gli interessi ai creditori privilegiati di cui è previsto il pagamento immediatamente dopo l'omologazione del concordato, giacché, ai sensi dell'art. 55 leg. fall., richiamato dall'art. 169 della stessa legge, su tali crediti gli interessi continuano a maturare anche in corso di procedura e dunque non può parlarsi di pagamento integrale se, non in quanto lo stesso comprenda anche gli interessi maturati fino alla data dell'adempimento. La modestia del debito nella quota capitale, pari a complessivi €3.618,84, induce a ritenere che tale erronea prospettazione -essendo comunque previsto il pagamento integrale dei



creditori privilegiati (al riguardo, si veda l'atto modificativo del piano, pagg.11, 14 e 15) - non possa avere conseguenze sulla fattibilità della proposta; lo stesso è a dirsi con riferimento al creditore ipotecario, in quanto il prezzo di euro 170.000 che la [redacted], coniuge del proponente, si è impegnata a versare è comunque sufficiente all'estinzione del debito ed in quanto la proposta prevede l'accollo del debito in capo all'acquirente. Per gli altri crediti, risulta invece che gli interessi siano stati conteggiati o che siano stati fatti oggetto di specifici accordi tra il [redacted] ed i creditori. Infine, il commissario ha allegato un deficit di liquidità da parte della [redacted] rispetto alle previsioni del piano che di per sé renderebbe la proponente già inadempiente rispetto agli impegni assunti. Non vi sarebbe cioè liquidità sufficiente al pagamento dei debiti prededucibili e privilegiati previsto entro la fine del 2014. Va premesso, al riguardo, che, poiché ad oggi il concordato non è stato omologato, nessun pagamento di crediti anteriori sarebbe in ogni caso consentito, dovendosi ritenere leciti i soli pagamenti previsti dal piano inerenti la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e riferiti a crediti sorti in costanza di procedura. Per quanto invece concerne i pagamenti dovuti ai fornitori, all'INPS ed all'Erario in dipendenza dell'attività in corso, l'estratto conto al 23 dicembre 2013, che attesta una liquidità di €273.818,64 (cfr. doc.22 di parte [redacted]), tranquillizza sull'esistenza di risorse sufficienti al pagamento dei debiti sorti nel periodo, considerato che l'iva maturata fino al mese di novembre risulta essere stata pagata. Si impone quindi la declaratoria del non luogo a provvedere sulla segnalazione del commissario giudiziale e la convocazione dei creditori in adunanza per il giorno 10 marzo 2015.

PQM

Il tribunale:

-dichiara il non luogo a provvedere sulla segnalazione del commissario giudiziale depositata in data 11 dicembre 2014;

-convoca i creditori per il giorno 10 marzo 2015 alle ore 12,30 dinanzi al giudice delegato dott.ssa Mammone, nel suo ufficio (stanza n.34), ferme tutte le prescrizioni contenute nel decreto di ammissione depositato il 6 giugno 2014.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, il 2 gennaio 2015

Il presidente
dr. Caterina Macchi

